

ISTITUZIONE DEL REDDITO ENERGETICO REGIONALE

RELAZIONE

Il “reddito energetico” è uno strumento finalizzato a promuovere contestualmente misure di sostegno ai soggetti in condizione economica più debole, azioni concrete per la produzione e l'utilizzo di energia pulita da fonti rinnovabili e un approccio orientato al risparmio sui consumi e sui loro costi.

Il reddito energetico è, sotto questo profilo, uno strumento equo, ecologico, economico, etico, che ha potuto contare su interessanti sperimentazioni di carattere territoriale quali il progetto realizzato nel comune di Porto Torres e la legge regionale approvata nel 2019 dalla regione Puglia.

L'iniziativa poggia, come nel caso della positiva sperimentazione nella località sarda, sulla promozione dell'installazione di impianti fotovoltaici domestici attraverso la creazione di un fondo pubblico, orientato a sostenere l'acquisizione, in particolare da parte dei soggetti meno abbienti, di piccoli impianti solari diretti all'autoconsumo, utilizzando il surplus di produzione per la vendita attraverso l'immissione in rete e la destinazione dei ricavi al fondo stesso.

Va, inoltre richiamato che il I Piano operativo “Imprese e competitività” del Ministero dello sviluppo economico, è stato oggetto di importanti e specifiche modifiche orientate a finanziare misure per il reddito energetico, rispetto alle quali il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con la propria delibera n. 7 del 2020, adottata il 17 marzo 2020 e pubblicata il 4 maggio, ha approvato un'integrazione finanziaria.

Il Piano ora può contare su una dotazione economica aggiuntiva di 200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, destinata alle regioni del Centro-Nord per una quota pari al 20%, in considerazione del riparto di risorse presente nel fondo di riferimento, vale a dire il FSC;

Questa misura può coniugarsi con iniziative regionali così da rendere possibile sia il rafforzamento di misure territoriali, anche di rilievo sovra regionale, per la sostenibilità ambientale ed energetica, sia un evidente effetto moltiplicatore delle risorse e delle iniziative, sia l'adattamento alle specificità dei contesti sociali, insediativi ed ambientali.

Si tratta di operazioni pienamente coerenti con la prospettiva indicata dalla proposta di legge europea sul clima che, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, si pone l'obiettivo di disciplinare una legge climatica vincolante per tutti gli stati membri. La legge introdurrà a livello legislativo l'obiettivo della neutralità carbonica al 2050, in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo che il 14 marzo 2019 ha approvato l'obiettivo dell'UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, dichiarando al contempo l'emergenza climatica.

La legge europea sul clima delineerà anche il percorso per conseguire tale neutralità climatica avviando una profonda trasformazione sociale, economica ed ambientale. Si sancisce l'obiettivo della neutralità carbonica in linea con le conclusioni scientifiche

dell'IPCC ed intende contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e del suo obiettivo di lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C.

La sfida al cambiamento climatico vede infatti impegnati enti internazionali e governativi nonché le Regioni e gli Enti Locali attraverso azioni concrete in vari settori chiave, fra i quali rivestono un ruolo decisivo il risparmio e l'efficientamento energetico, la produzione e il consumo di energia.

Il Reddito energetico regionale, che questo progetto di legge propone di istituire, contribuisce alla definizione di un percorso per la neutralità carbonica al 2050 e per il raggiungimento del 100% delle energie rinnovabili nel 2035

Il mercato dell'energia sta attraversando una nuova fase dal punto di vista economico, tecnologico, sociale e ambientale nell'ambito della quale emergono con chiarezza due linee, vale a dire:

- il progressivo sviluppo delle rinnovabili, con l'obiettivo della sostituzione di queste alle tradizionali fonti fossili,
- lo sviluppo di una generazione dell'energia sempre più diffusa, la cui caratteristica tipica è la localizzazione in prossimità dell'utente finale.

La generazione diffusa è uno strumento decisivo per uscire dalla dipendenza energetica, creando condizioni per l'affermazione della democrazia energetica

La proposta di legge istituisce, quindi, il Reddito energetico regionale e ne disciplina le modalità di finanziamento, prevedendo che oltre alla dotazione di costituzione ed agli stanziamenti definiti per gli esercizi successivi al 2020, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio la misura sarà alimentata anche grazie agli importi dei crediti maturati dai beneficiari, in ragione del servizio di scambio sul posto, e ceduti alla Regione. La proposta demanda ad una delibera di Giunta la definizione delle procedure di attuazione regolamentazione e delle modalità di attuazione ed accesso del Reddito energetico. I criteri di selezione dei beneficiari favoriscono in via prioritaria, per le utenze domestiche, i nuclei familiari in condizioni di disagio socioeconomico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE, i nuclei familiari più numerosi, o con più figli minori, quelli formati da anziani e le giovani coppie

Per la concreta attivazione del Reddito energetico regionale, la Regione dovrà sottoscrivere con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) un Protocollo d'intesa. L'energia prodotta potrà essere autoconsumata dai cittadini per le proprie necessità, mentre quella non utilizzata verrà immessa in rete mediante il contratto di scambio sul posto, stipulato tra i singoli cittadini e il GSE. Alla Regione verrà attribuito il diritto di percepire dal GSE il contributo in conto scambio, che andrà a rimpinguare il fondo per il finanziamento di nuovi impianti fotovoltaici.

L'obiettivo del progetto non è solo quello di dare un sostegno alle famiglie in difficoltà economica, ma anche di diffondere la cultura delle energie rinnovabili. Con il Reddito energetico regionale i cittadini non saranno solo fruitori ma anche produttori di energia, coniugando l'attenzione per l'ambiente, con i principi di equità ed etica e creando sviluppo.

L'iniziativa, attraverso la promozione di un modello di generazione distribuita dell'energia favorisce lo sviluppo, a livello locale, di un tessuto socioeconomico e produttivo ispirato

alla trasformazione ecosostenibile dei processi produttivi, attraverso innovazioni tecnologiche e organizzative.

Nel dettaglio, il progetto di legge, fissa all'articolo 1 il proprio oggetto, mentre all'articolo 2 procede all'Istituzione del reddito energetico regionale, i cui principi di funzionamento sono stabiliti nell'articolo 3 ove si precisa che la misura del Reddito energetico regionale finanzia l'acquisto e la messa a disposizione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai soggetti beneficiari. Nello stesso articolo si stabilisce che la Regione e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo di Intesa per avviare il Reddito energetico regionale. L'articolo 4 è dedicato ai beneficiari, costituiti dai clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, o facenti parte di edifici in condominio (in tale caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato). L'articolo 5 definisce le procedure di attuazione, per le quali viene prevista l'adozione di una specifica delibera da parte della Giunta regionale. L'articolo 6 introduce la clausola valutativa della legge stessa e l'articolo 7 interviene sugli spetti finanziari, nei quali rileva anche la possibilità di fare fronte agli interventi della legge anche mediante la cessione dei crediti o delle deleghe irrevocabili all'incasso rilasciate a favore della Regione dagli utenti beneficiari della misura. L'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge detta i principi, la disciplina e le modalità per l'istituzione del Reddito Energetico regionale.

Art. 2

Istituzione del Reddito energetico regionale

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l'acquisto e la messa a disposizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite convenzionamento con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione di contributi.

2. Con l'istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse:

- a) tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili.

Art. 3

Principi di funzionamento

1. La misura del Reddito energetico regionale finanzia l'acquisto e la messa a disposizione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, attraverso l'erogazione di contributi agli operatori economici inseriti nell'elenco di cui al comma 4.

2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti. Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia.

3. Pena la decadenza dal beneficio, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di cedere alla Regione i crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto o ed eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

4. La Regione, attraverso apposito avviso, predispone l'elenco degli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti di cui alla presente misura. Tale elenco è periodicamente aggiornato secondo le modalità stabilite nella Delibera di cui all'articolo 5, comma 1.

5. Nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio regionale annuale e pluriennale, la Regione prevede:

a) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6 mila, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l'acquisto e l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;

b) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6 mila, per l'intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. È, altresì, possibile prevedere sistemi di accumulo, in questo caso il contributo massimo è pari a euro 8.500,00.

6. Il contributo di cui al comma 5 copre le spese relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi. Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio, l'eventuale disinstallazione degli impianti, nonché gli oneri degli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio.

7. È fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a venti anni dalla connessione dell'impianto alla rete di distribuzione. Per un periodo non inferiore a venti anni, il beneficiario della misura e l'installatore dell'impianto devono assicurare le migliori condizioni di esercizio degli impianti e, a tal fine, i moduli fotovoltaici, gli inverter, gli eventuali collettori termici o il generatore microeolico installati devono essere garantiti dal costruttore per almeno dieci anni, inoltre gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile devono essere coperti da apposita assicurazione di durata ventennale e da un contratto di manutenzione, entrambi previsti all'atto della presentazione dell'istanza. Gli impianti, inoltre, dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto.

8. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere in esercizio l'impianto per la durata prevista. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario della misura, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvederà a trasmettere alla Struttura regionale competente l'atto di concessione in cui risulti evidenziato il suddetto vincolo.

9. In tutti i casi di utilizzazione parziale dell'impianto è prevista la restituzione del contributo da parte del beneficiario della misura pro quota per il periodo di mancato impegno.

10. I servizi di telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte della struttura regionale competente in materia mediante procedure a evidenza pubblica, eventualmente svolte con il supporto del GSE, e con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione o da essa delegato.

11. La Regione e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientemente energetico.

Art. 4 **Beneficiari**

1. Possono accedere al Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in un Comune della Regione:

a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;

b) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora per la realizzazione dell'intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato deve allegare alla domanda copia della comunicazione inviata all'amministrazione con l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi, e copia del verbale dell'assemblea di condominio eventualmente convocata per la deliberazione di cui all'articolo 1122-bis, secondo comma, del Codice civile;

c) i condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad uso condominiale.

2. Le richieste di accesso sono istruite in ordine temporale di presentazione e subordinate al conseguimento di un punteggio minimo sulla base della scala multidimensionale di valutazione definita dalla Delibera di cui all'articolo 5, comma 1. Le richieste sono presentate e valutate per il tramite di una piattaforma informatica.

3. Per le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i criteri di selezione dei beneficiari devono favorire in via prioritaria:

a) i nuclei familiari in condizioni di disagio socioeconomico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;

b) i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie ed i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori;

c) i nuclei familiari con almeno un componente con disabilità riconosciuta dalle autorità competenti.

4. Per la categoria di cui alla lettera c) del comma 1, i criteri di selezione prevedono specifici punteggi sulla base del numero di unità abitative ad uso residenziale presenti nel condominio.

5. Sono esclusi dalla misura gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che non garantiscono sufficienti condizioni di producibilità dell'impianto o un costo per kW installato superiore ai valori soglia. La

Delibera di cui all'articolo 5, comma 1 definisce il valore minimo di producibilità dell'impianto e i valori soglia.

6. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di appositi bandi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e per i quali viene assicurata ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.

Art. 5

Procedure di attuazione

1. Sulla base dei principi di cui alla presente legge, con specifica delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione assembleare, sono stabilite le modalità di accesso al Reddito energetico regionale e la sua regolamentazione. La delibera disciplina, in particolare:

- a) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all'articolo 4;
- b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere;
- c) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del beneficio, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
- d) le procedure e i criteri di selezione dei beneficiari e di formazione delle graduatorie;
- e) le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;
- f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;
- g) l'elenco degli operatori economici, di cui all'articolo 3, comma 4, abilitati agli interventi di installazione degli impianti finanziati con la presente misura.

2. la delibera del comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra la Regione, il GSE e i beneficiari della misura. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a concludere due distinte convenzioni:

- a) con la Regione, per la definizione degli obblighi assunti dal beneficiario ai fini della cessione alla Regione degli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto;

b) con il GSE, per l'attivazione del servizio di scambio sul posto.

Art. 6

Clausola valutativa

1. L'Assemblea Legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale energia (istituito a norma dell'art. 29 della legge regionale 23 dicembre 2004, n.26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità almeno biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della misura del Reddito energetico regionale. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;

b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;

c) il numero dei soggetti beneficiari;

d) il totale dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete e l'ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea Legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 7

Norma Finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte:

a) per l'esercizio finanziario 2020 mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022 (legge regionale 10 dicembre 2019, n. 31), nonché, per gli esercizi successivi al 2020, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa

annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

b) per effetto degli atti di cessione dei crediti o delle deleghe irrevocabili all'incasso rilasciate a favore della Regione dagli utenti beneficiari della misura, le vincolate entrate regionali di parte corrente corrispondenti agli importi dei contributi in conto scambio e le eventuali liquidate eccedenze conseguenti al maggior valore dell'energia immessa in rete rispetto a quella prelevata, entrambi come determinati ai sensi dell'art. 8.1 del TISP ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto") e ss.mm.ii., adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 570/2012 e ss.mm.ii., in attuazione dell'art. 6 del I decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche),, introitati al capitolo di entrata di nuova istituzione al titolo ..., tipologia ..., categoria ... denominato "Proventi da utilizzo di impianti energetici, Legge regionale n. ... del ..." collegato al capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito della missione ... programma ... titolo ... denominato "Fondo a sostegno di interventi di efficientamento energetico finanziato da proventi di utilizzo di impianti energetici Legge regionale n. ... del ...".

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER).

